

- 1 GIU. 2021



REG.TO AD IVREA
IL 01/06/21 AL N° 675/53

PER € **Esente**

L'ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE

Il funzionario

Tommaso BETTA

Tommaso Betti

"NOTABENE Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore"

Vincentino

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Stefano

È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli

Anna Piccinini

36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017,

l'Associazione denominata **"NOTABENE Associazione di Promozione Sociale Ente**

Stefano

del Terzo Settore", siglabile come **"NOTABENE A.P.S. E.T.S."**. L'Ente si iscriverà al

Stefano

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito) nei tempi e nei

Fabrizio

modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi

Stefano

decreti attuativi. L'utilizzo dell'acronimo A.P.S. E.T.S. è obbligatorio e subordinato

Stefano

all'iscrizione dell'Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la

Emma

qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro

Stefano

Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017, non appena verrà

Stefano

istituito), l'acronimo A.P.S. E.T.S., anche se previsto nella denominazione sociale, non

Stefano

sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle

Stefano

comunicazioni con il pubblico.

ART. 2 - SEDE

L'Ente ha sede a Ivrea (TO) in Via Varmondo Arborio n. 7. Il trasferimento della sede

associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e deve

essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti

pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento al Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore o dei Registri operanti medio tempore.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non

discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L'Ente esercita in via esclusiva

[illegible]

Assemblea è esercitato nei limiti e nelle modalità di quanto previsto dalle normative di

legge e dagli organismi, regolamenti e direttive degli Enti cui l'Associazione
deliberasse di aderire nell'ambito dei propri fini istituzionali.

È inoltre consentita l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza
scopo di lucro, i quali dovranno indicare nella richiesta di iscrizione la persona
autorizzata a rappresentarle nell'ambito dell'Associazione, a condizione che il loro
numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di
Promozione Sociale.

È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 5 - PATRIMONIO E RISORSE

L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso
di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il
patrimonio dell'Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative,
contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque
denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è
utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale
indicate ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell'Ente i proventi
incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di
finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma
organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata
alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Ente potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro

autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario

ai fini dello svolgimento delle attività nonché per il perseguimento delle finalità sociali.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà mai in nessun

caso essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per

cento del numero degli associati.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di

amministrazione in base a criteri non discriminatori su domanda scritta

dell'interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all'interessato oltreché

obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione

all'Ente occorre:

a) fare richiesta compilando l'apposito modulo;

b) accettare le norme dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;

c) versare la quota associativa.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte

dell'organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate

da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà

genitoriale. In caso di domanda presentata da persona giuridica la stessa dovrà essere

firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la

loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell'approvazione della domanda di

ammissione da parte dell'organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della

quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all'inizio di ogni anno

sociale.

È onere obbligatorio dell'organo di amministrazione motivare e comunicare

l'eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua

presentazione direttamente all'interessato. Quest'ultimo potrà, entro il medesimo

termine, domandare che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea dei soci, in

occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Probiviri.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità

previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le

regole dagli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono

limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e

democrazia interna.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Ente:

a) per decesso;

b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;

c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;

d) per esclusione e radiazione, deliberata dall'organo di amministrazione,

pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o

che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del

sodalizio oltretutto in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti

interni.

A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di

sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato

all'associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento.

Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all'associato interessato, il

quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all'assemblea mediante comunicazione scritta inviata all'organo di amministrazione. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell'organo di amministrazione.

ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

L'Ente potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Qualora l'Ente decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio saranno predisposti dall'organo di amministrazione il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio sociale, quest'ultimo se necessario.

ART. 11 - LIBRI SOCIALI

L'Ente tiene:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione;

d) il libro dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste

dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all'organo di

amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri

sociali per la consultazione presso gli spazi dell'Ente.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Ente sono:

- assemblea dei soci;
- organo di amministrazione;
- organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017);
- revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017).

ART. 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest'ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci in regola con l'iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della

	quota associativa all'atto della convocazione dell'assemblea, e per essi sussiste il	
Timoteo Catin	principio del voto singolo, applicando altresì l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto	
Silvia G. G.	compatibile. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti	
Anna P.	più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.	
P. S.	Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta,	
Del Rio	anche in calce all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la	
Stefano D.	compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.	
F. L. G.	ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA	
Y. A.	L'assemblea ordinaria dei soci:	
Letizio G.	a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;	
Emma F.	b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei	
F. T.	conti;	
B. L.	c) approva il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale	
A. M.	(quest'ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;	
F. L.	d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni	
	di responsabilità nei loro confronti;	
	e) delibera sull'esclusione degli associati e sui ricorsi in caso di reiezione delle	
	domande di ammissione presentate;	
	f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto	
	alla sua competenza;	
	h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e	
	sulla gestione dell'Ente, nonché propone e delibera sulle attività diverse;	
	i) delibera sui limiti di spesa ed i rimborsi massimi per i volontari ai sensi dell'articolo	
	9 del presente statuto.	

L'assemblea straordinaria dei soci:

a) delibera sulle modificazioni dello statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Ente;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari

opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca

sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia

delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell'organo di

amministrazione, i componenti di quest'ultimo non hanno diritto di voto. L'assemblea

può inoltre prevedere l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione

ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia

possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'assemblea, oltre che dall'organo di amministrazione a seguito di

propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno

l'ordine del giorno. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni

dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente

almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea e deve

contenere l'ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito

avviso affisso all'albo dell'Ente, oppure mediante comunicazione affissa sulla bacheca

del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta

elettronica (certificata o meno).

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima

convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in

seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni

sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea,

validamente costituita. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria occorre il

voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti.

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere

attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso

il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e

certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo ai soci

intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla

discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma

digitale.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo

dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per

modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli

associati intervenuti.

ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere scelti

tra gli associati dall'assemblea dei soci, è composto da un numero di membri

compreso fra tre e undici e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente

ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere

l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito)

[illegible]

In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno

essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 20 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo di amministrazione cura l'ordinaria amministrazione dell'Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell'Ente che non siano espressamente demandati all'assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni:

- a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell'attività di interesse generale promossa e di quant'altro stabilito dallo statuto nonché nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea dei soci;
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci;
- d) predisporre il bilancio d'esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest'ultimo se necessario), entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale svolta e su quella in programma, oltreché sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- e) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell'Ente;

f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli

incarichi necessari per il funzionamento dell'Ente, determinandone le

caratteristiche;

g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese

effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'Ente;

h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;

i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e

strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse.

ART. 21 - BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e

finanziarie dell'Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato

dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e

degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e finanziario dell'Ente e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a

220.000,00 euro/anno il bilancio sociale d'esercizio potrà essere redatto nella forma

del rendiconto finanziario per cassa.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1

milione di euro l'Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (non appena verrà istituito) e pubblicare sul proprio sito web il bilancio

sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite,

proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l'Ente

pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a

qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore (non appena verrà istituito) entro il 30 di giugno di ogni anno.

ART. 22 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l'organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon andamento dell'Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge, nei confronti dell'Ente stesso, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, ex articolo 30 del D Lgs. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di

amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell'organo di

amministrazione, il revisore convocherà l'assemblea per le dovute comunicazioni. La

nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti

nell'apposito registro è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due

esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

ART. 26 - DURATA

La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a

specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - SETTORI, SEZIONI E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI

L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e

potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un

migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché

delle attività di interesse generale promosse.

Per gli stessi scopi l'organo di amministrazione potrà nominare Comitati tecnico-

scientifici in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati

saranno rimessi ad autonoma decisione dell'Organo di Amministrazione, che sceglierà

le persone più adatte per titoli ed esperienza. Tali Comitati svolgeranno attività a

carattere consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro

attribuite.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l'Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte

alla competenza di un Consiglio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea. Essi

giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 29 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all'assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 30 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili, le leggi speciali, la legge 106/2016, il Decreto Legislativo 117/2017 e relativi decreti attuativi, oltre alla normativa regionale in materia.

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Ente nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Ente vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.